

**Federazione Ordini Architetti  
PPC dell'Emilia-Romagna**



**Federazione Regionale Ordini  
Ingegneri dell'Emilia-  
Romagna**



**Ordine dei Geologi  
dell'Emilia-Romagna**



**Federazione Ordini Dottori  
Agronomi e Forestali  
dell'Emilia-Romagna**



**Federazione Collegi Geometri  
dell'Emilia-Romagna**



**Federazione Collegi Periti  
Industriali dell'Emilia-  
Romagna**



**Coordinamento Collegi Periti  
Agrari dell'Emilia-Romagna**



**Comitato Unitario delle  
Professioni  
dell'Emilia-Romagna**



A:

**Giovanni Pietro Santangelo** -  
Responsabile Servizio Giuridico del  
territorio disciplina dell'edilizia, sicurezza  
e legalità Regione Emilia-Romagna.

**Oggetto: nota di riscontro alla mail del 08/03/2019 e  
suggerimenti con valutazioni del Tavolo delle Professioni  
tecniche dell'Emilia Romagna.**

In relazione alle sopra richiamate mail relative alla richiesta di ulteriori contributi ed osservazioni rispetto agli atti di coordinamento circa la MICROZONAZIONE SISMICA, il PRA e RECEPIMENTO COMUNALE DISCIPLINA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE con la presente nota il tavolo delle Professioni Tecniche dell'Emilia Romagna intende proporre le seguenti note di riscontro e suggerimenti.

In primo luogo si evidenzia che gli atti inviati nella forma proposta rappresentano il dibattito svolto con il contributo del Tavolo di Monitoraggio e la partecipazione di tutte le componenti presenti.

Gli atti di coordinamento proposti, necessariamente e nella responsabilità dell'Amministrazione regionale, contengono valutazioni tecniche e proposte operative determinate nella sintesi della pluralità delle valutazioni espresse dai componenti il Tavolo di Monitoraggio e tra queste propongono articolazioni determinate con il contributo delle Professioni Tecniche dell'Emilia-Romagna.

Considerata, la articolazione della discussione, che ha preceduto la stesura definitiva degli atti medesimi qui oggetto di commento, e la necessità di addivenire al più presto alla sperimentazione dei contenuti proposti, contenuti attesi dalle Amministrazioni territoriali dagli Uffici interessati e dalle Professioni Tecniche, si ritiene di non formulare specifiche osservazioni puntuali, quanto attendere le disposizioni alla prova della sperimentazione operativa.

Ciononostante corre l'obbligo di sintetizzare le seguenti considerazioni di natura generale:

nota di riscontro alla mail del 08/03/2019

Circa lo sviluppo delle indicazioni contenute nella delibera di aggiornamento delle modalità di redazione degli studi di **Microzonazione Sismica**, va ribadito l'auspicio che, sia nella articolazione della delibera stessa quanto nella novella degli allegati tecnici, venga evidenziato come se da un lato l'obbligo di redazione delle analisi di cui al presente atto si configurino come un importante ed efficace strumento di valutazione connesso con le scelte di natura urbanistica e territoriale alla base della redazione dei nuovi strumenti urbanistici, d'altro canto, anche a seguito di analisi approfondite come quelle di 2° e 3° livello non debba considerarsi come risultato plausibile quello di una sorta di "inedificabilità" di talune aree rispetto ad altre, a meno di particolari contesti geologici e geomorfologici, che configurino un profilo di rischio critico frutto di un insieme di fattori contingenti oltre a quello sismico (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: acclività, spessore della coltre detritica, presenza di frane quiescenti, possibile liquefazione, etc.).

In relazione a specifici punti inclusi nella versione proposta dell'atto di Coordinamento **PRA** si vogliono proporre sintetiche valutazioni che si ritengono utili all'approfondimento di taluni aspetti normativi che con i presenti atti di coordinamento enunciano, a nostro parere, criticità che meritano una oggettiva e rinnovata valutazione.

Nel testo dell'atto di coordinamento inviato si riscontrano talune innovazioni di contenuti opportunamente evidenziate volte a chiarire aspetti già affrontati nel confronto del tavolo che necessitavano di maggiore precisazione.

Tra le innovazioni testuali proposte ci si sente di segnalare, per le riflessioni che seguono, quanto introdotto al punto 4. ultimo comma, relativo al controllo degli atti di PRA attraverso collaborazioni esterne alla PA che qui si riporta integralmente evidenziando con apposita sottolineatura la parte di nuova introduzione:

*"Si aggiunge che la L.R. 15/2013, all'art. 4, comma 5 ter, precisa anche che il Responsabile del procedimento può avvalersi di incaricati esterni all'ente per lo svolgimento di attività di verifica o accertamento tecnico. L'Amministrazione comunale decide modi e tempi di stipula degli incarichi, ai sensi della normativa di settore, ma in caso di coinvolgimento di liberi professionisti, questi dovranno essere tecnici di comprovata esperienza, abilitati ed iscritti ai relativi Ordini e/o Collegi professionali, nei limiti della relativa competenza professionale nel settore agricolo. Inoltre, si evidenzia*

*che, sempre ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, ultimo periodo, i tecnici coinvolti non possono svolgere la propria 'attività professionale nello stesso e nei Comuni contermini."*

L'inserimento di tale specifico richiamo ha evidenziato ulteriormente alcune riflessioni che il Tavolo Tecnico delle Professioni già aveva portato all'attenzione del dibattito congiunto, in occasione della revisione della LR.15/2013 operata con la LR.12/2017.

Si ritiene di evidenziare che la materia del conflitto di interesse nell'esercizio della professione è materia delicata che, oltre a volgere sguardo rispetto alle attenzioni che richiede deve, a nostro giudizio, salvaguardare l'attività libero professionale ed in particolare la possibilità di svolgimento della stessa senza limiti che non siano già riconducibili ad equilibrio e giusta determinazione.

Vale la pena ricordare che la materia è ampiamente trattata nelle norme ordinamentali delle professioni e trova riscontro nei codici deontologici con precise indicazioni e altrettanto preciso regime sanzionatorio.

Prendendo spunto da quanto indicato dalla LR.24/2017 che all'art.55 comma 7 recita:

*"7. Il rapporto di collaborazione con l'ufficio di piano per l'elaborazione e gestione del PUG costituisce, per la sua durata e per i due anni successivi alla sua scadenza, causa di incompatibilità rispetto ad ogni incarico attinente alla predisposizione e presentazione di accordi operativi, accordi di programma e titoli abilitativi convenzionati, attuativi del medesimo piano."*

Disposizione che limita la incompatibilità di esercizio della professione al territorio interessato dal PUG individuando inoltre le specifiche attività professionali oggetto di limitazione.

Si ritiene opportuna la possibilità di riaffrontare la previsione del comma 5 ter all'art. 4 della L.R. 15/2013 al fine di una più specifica e efficace determinazione, considerata anche la specificità alla quale si rivolge, nel controllo dell'attività edilizia e nel fatto in specie, ancora più puntualmente, nella verifica del contenuto del nuovo PRA che è parte della documentazione amministrativa e atto di Asseverazione incluso nel Titolo Abilitativo.

Si propone quindi che si possano avviare concrete riflessioni circa una nuova formulazione che, recuperando alcuni ragionamenti già a suo tempo evidenziati, proponga una doverosa e condivisa incompatibilità

*nota di riscontro alla mail del 08/03/2019*

dell'attività professionale rispetto ai territori (Comuni, Unioni ecc.) oggetto di attività di controllo affidata dalla PA con contratto libero professionale e che individuino, volta per volta, i profili specifici di incompatibilità escludendo formulazioni onnicomprensive incomprensibilmente limitative dell'attività libero professionale.

L'inserimento del richiamo nell'atto di PRA, poi approfondito nel confronto tra le professioni, ha inoltre evidenziato l'irragionevolezza della previsione che la espone ad una probabile inefficacia nel senso di difficoltà per le PA alla cernita di professionisti in un equilibrato rapporto tra impegno professionale e costo, considerato che:

\_il controllo del PRA è episodico e ragionevolmente disciplinato da probabili convenzioni pluriennali che comporterebbero un'estensione temporale ampia della limitazione all'attività professionale;

\_l'attività professionale di controllo non potrà che commisurarsi rispetto a valori economici compatibili con l'azione richiesta, di collaborazione al RUP, e pertanto non risultare economicamente opportuna se prevede i limiti indicati nella norma con estensione ai comuni contermini, anche se non oggetto di attività di stesso livello;

\_l'estensione a tutta l'attività professionale, indistinta, anche se non riconducibile ad atti di pari natura o comunque nella competenza dell'ente per il quale si presta l'attività professionale pare eccedere ed anche in questo caso introdurre opportunità uguali e contrarie all'adesione da parte di professionisti interessati.

L'effetto della previsione potrà quindi concretizzarsi:

\_in una rarefazione di professionisti dedicati all'attività di supporto agli uffici con probabili concentrazioni su pochi soggetti con un obiettivo limite alla crescita professionale che proprio dalla attività di collaborazione tra tecnici interni ed esterni alla PA prende massimo spunto;

\_nell'importazione di tecnici distanti dai territori interessati con incremento dei costi e probabile minore conoscenza delle peculiarità e delle caratteristiche territoriali che, in particolare per quanto all'attività agricola, tanto caratterizzano i territori dell'Emilia-Romagna.

Si richiede pertanto un ripensamento circa la formulazione su esposta e con la presente proponiamo che venga stralciata dal testo l'intera frase "Inoltre, si evidenzia che, sempre ai sensi dell'art.4, comma 5-ter, ultimo periodo, i tecnici coinvolti non possono svolgere la propria attività professionale nello stesso e nei Comuni contermini.", rimandando ai Comuni l'individuazione di

eventuali clausole contrattuali e situazioni di incompatibilità dei Professionisti esterni da incaricare per le istruttorie dei PRA.

**In ultimo**, quale nota specifica rispetto alla documentazione inviata e sempre relativamente a quanto definito in ordine al PRA.

Si vuole evidenziare la necessità che l'Allegato 5 "Asseverazione" venga complessivamente rapportato alla natura di asseverazione del progettista del PRA, modificando in tale senso anche la parte dell'asseverazione finale là dove:

\_si indichi ulteriormente che si tratta del progettista del PRA;

\_si stralicino i riferimenti alle materie non specificatamente connesse con il PRA eliminando la parte propriamente urbanistica ed edilizia "...di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo nell'immobile esistente...";

\_si elimini il riferimento al calcolo del contributo di costruzione ecc., attività connessa con la asseverazione del Progettista dell'intervento.

Oltre a quanto si ritiene necessario per l'organica rappresentazione dell'asseverazione di PRA.

**Bologna li 25/03/2019**

***Federazione Ordini Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori dell'Emilia-Romagna –***

*Arch. P. Marcelli (Coordinatore del tavolo tecnico delle professioni)*

***Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell'Emilia-Romagna –***

*Inq. S. Curli*

***Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna –***

*Dot. Paride Antolini.*

***Federazione Ordini Dottori Agronomi e Forestali dell'Emilia-Romagna –***

*dott. M. Pirazzoli, A. Di Paolo*

***Federazione Collegi Geometri dell'Emilia-Romagna –***

*geomm. D. Ugolini, C. Vescovi*

***Federazione Collegi Periti Industriali dell'Emilia-Romagna –***

*P.i. M. Bastelli*

***Coordinamento Collegi Periti Agrari dell'Emilia-Romagna –***

*P.a. L. R. Zanna*

***Comitato Unitario delle Professioni dell'Emilia-Romagna –***

*Geom. A. Talamo*

*nota di riscontro alla mail del 08/03/2019*